UILFPL SALERNO

# Il Notiziario DEGLI ENTI LOCALI

edizione del 30 maggio 2018

*L'editoriale del Segretario:*

## *Maggio, un mese importante per la Uil*

Il mese di maggio è stato per la nostra Organizzazione il mese delle analisi e delle Valutazioni. Veniamo da un periodo di grandi impegni e per il prossimo futuro ci attende un periodo di attività che dovranno vedere realizzati i frutti che abbiamo, speriamo con sapienza, professionalità, e passione seminato. Abbiamo iniziato nel mese di dicembre con i percorsi congressuali di base per arrivare già nel mese di gennaio al Congresso Territoriale consapevoli, sebbene ancora non vi fosse certezza, che il 2018 avrebbe visto tutta la UIL fpl impegnata, a partire dai Gruppi Aziendali, ad affrontare la campagna elettorale per il rinnovo delle RSU. Avevamo almeno l'obbligo di garantire i già ottimi risultati del 2015 lasciatici in eredità. La nostra Uil Fpl, nel comparto Autonomie Locali, era collocata al 28% e vicinissima alle consorelle della triplice. Abbiamo lavorato fino alle festività di fine anno garantendo che ogni nostra struttura aziendale effettuasse il proprio Congresso e rinnovasse se necessario o confermasse il proprio gruppo dirigente. Il 26 gennaio dopo questa lunga maratona che ha toccato tutti i 158 comuni della provincia di Salerno, le Comunità Montane, lo Iacp, l'Adisurc, l'Arpac e tutti gli enti locali del territorio, siano arrivati al Congresso Territoriale. Un grande Congresso con la partecipazione di tante personalità tra cui i Segretari, Generale ed Organizzativo, della Uil Fpl nazionale, il Segretario Confederale Nazionale con delega alla funzione Pubblica, il Presidente nazionale del patronato Ital, già Segretario Generale nazionale della Uil

***Continua alla pagina seguente***

### *In questo numero del notiziario:*


- Turnover nella Polizia locale: la Corte dei conti fa chiarezza
- Gps sulle auto della Polizia locale: sì dal Garante della privacy
- Servizio di reperibilità: agenti di Polizia locale esonerati dallo svolgimento di servizi esterni
- Illegittimo il compenso incentivante per progetto recupero Imu
- Indennità di vigilanza: cumulo con indennità di rischio e/o disagio
- Tutte le voci fuori dal tetto del fondo accessorio
- Le nuove linee guida sui prossimi concorsi pubblici
- Stabilizzazione precari e salario accessorio: ecco le ultime direttive
- Concorso pubblico: diritto allo scorrimento della graduatoria e all'assunzione
- Quali agevolazioni fiscali ci sono per le persone con diversa abilità?
- Certificati di malattia e diritto alla privacy: interviene il Garante
- Predissesto negli enti locali: cambiano le linee guida
- Condotta antisindacale, condannato il Comune di Sarno
- Aran: servizio di assistenza per trasmissione verbali Rsu
- Gli incentivi per funzioni tecniche? Sono fuori dai limiti della Madia
- L'albergatore riscuote la tassa di soggiorno? Secondo la Corte dei conti è un agente contabile
- Anche per i piccoli incarichi di valore serve la selezione pubblica
- Via libera alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche
- La Cassazione ha sentenziato: gli ordini di servizio vanno eseguiti, sempre e comunque

*Continua dalla prima pagina*

Fpl, nonché la rappresentanza dei maggiori Enti della nostra Provincia, che ci hanno onorato della loro presenza, cosa non usuale. Con queste presenze presso il Gran Hotel Salerno si è svolto un Congresso Provinciale, vero ed appassionato. Una dirigenza già collaudata, ma sempre aperta ad accogliere nuove disponibilità, è stata confermata per continuare un percorso di impegno con obiettivi già predefiniti da tempo. Con questa consapevolezza e con questa carica ci siamo messi al lavoro per essere attori di un momento esaltante quale quello del sottoporci, a tutti i livelli, alla valutazione dei lavoratori, nostro unico obiettivo e interesse. Il successo ottenuto,evidenziato nei numeri e nelle percentuali già nel precedente numero del nostro Notiziario, è la testimonianza della giustezza delle scelte effettuate e il risultato dell'impegno e della capacità di metterci la faccia di tutta la rappresentanza della Uil Fpl dall'ultimo dei delegati, ultimo inteso quale rappresentante di enti di minuscole dimensioni demografiche, a quelli dei grandi enti con centinaia o migliaia di dipendenti. Dopo questi ultimi giorni in cui ci siamo gustati la soddisfazione dei risultati ottenuti, siamo pronti a ripartire. La approvazione del contratto Nazionale non ci da tempo per cullarci sugli allori. Bisogna essere pronti, forti delle prerogative sindacali previste dal nuovo contratto, a rivendicare e ribadire sempre di più che la Uil Fpl è vicina ad ogni lavoratore e crede che lo slogan del congresso " il lavoratore è motore dei servizi pubblici" non è solo una enunciazione ma un impegno ed un obiettivo che è possibile raggiungere. Adesso inizia il vero lavoro, finalizzato non solo a dimostrare che la fiducia riposta da 1.788 lavoratori che hanno votato Uil Fpl su 5.757 votanti consentendo la elezione di 182 R.S.U., è ben riposta, ma che è possibile realizzare servizi di qualità. È possibile dimostrare che i servizi pubblici non sono un carrozzone clientelare e di sprechi ma la sola possibilità di garantire un Welfare rivolto all'uomo quale essere umano, di qualsiasi ceto sociale, razza o colore della pelle. Come uso ripetere nei vari incontri quotidiani "chi condivide queste idee, può far parte di questo sindacato e possiamo percorrere un tratto di strada insieme per affermare i diritti dei lavoratori e realizzare servizi pubblici di qualità a misura delle esigenze dell'uomo". Buon lavoro a tutti gli eletti nelle RR.SS.UU. e ai nostri dirigenti sindacali di ogni ente, testimoni di questi ideali. Ai nostri neo eletti, utilizzando questo nostro periodico mensile invio di cuore una nota di congratulazioni ed auguri. Passando senza indugio agli argomenti di questo mese, dei numerosi documenti visionati molti sono apparsi subito interessanti e meritevoli di essere segnalati.

**Tutti i Notiziari sino ad ora pubblicati possono essere visionati nell'apposito link sul sito della nostra Segreteria Territoriale : www.uilfplsalerno.it**

# Congratulazioni ed auguri ai neo eletti R.s.u.

Cara amica/o, neo eletta/o R.S.U. le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie del 17, 18 e 19 aprile scorsi hanno rappresentato un altissimo momento di democrazia sindacale culminato nella massiccia e vasta partecipazione al voto sebbene mai come in questa occasione abbiamo assistito alla sceneggiata di tante Cassandre che volevano delegittimare il lavoro fatto in questi anni difficili. Noi come UIL FPL Salernitana abbiamo messo in campo il meglio dei nostri dirigenti sindacali, persone che come te in questi anni hanno continuato a dare il loro impegno con passione e dedizione, spesso in condizioni difficili e di scherno, trascurando anche gli impegni familiari. L'eccellente risultato ottenuto è frutto appunto di tale condizione. L'impegno costante e la passione hanno sempre un riscontro positivo. Oggi possiamo esultare tutti insieme, eletti e non eletti in quanto siamo una grande squadra, coesa dagli ideali e pronti ognuno nel proprio ruolo a ricominciare da domani mattina, con rinnovato impulso, ad impegnarci per migliorare le condizioni di lavoro e per offrire un servizio sempre di maggiore qualità alle nostre comunità e quindi a noi tutti. Non dimentichiamo che la UIL è il sindacato dei cittadini. Con grande gioia e pieno di soddisfazione rivolgo a te il più sentito sentimento di gratitudine a nome mio e della intera Segreteria Provinciale della Uil Fpl. Un grande grazie per quanto hai fatto e per quanto dovrai fare, insieme agli altri eletti sei l'orgoglio della Uil Fpl Salernitana. Tutti insieme avrete adesso un grosso compito da svolgere, e questo avverrà in simbiosi con tutti i dirigenti provinciali e aziendali della Uil Fpl. I prossimi mesi ci vedranno impegnati per la prima volta dopo circa 10 anni a svolgere un ruolo attivo nel miglioramento delle condizioni lavorative, sarà un lavoro non semplice ma noi ci impegneremo al massimo, mettendoci la faccia, come sempre abbiamo fatto. L'ipotesi contrattuale sottoscritta, fra qualche giorno esigibile, ripone il sindacato e quindi i lavoratori nel ruolo di motori dei pubblici servizi. Spetta a noi con il nostro impegno realizzare servizi di qualità.

Grazie ancora di cuore del tuo impegno e di far parte della famiglia della Uil Fpl di Salerno.

***Il Segretario Generale Uil Fpl***
***Donato Salvato***

*Dalla Lombardia arriva, con la delibera 106, un utile chiarimento sull'argomento*

# Turnover nella Polizia locale: la Corte dei conti fa chiarezza

Il Dl 14/2017 introducendo regole di maggior favore in caso di sostituzione degli agenti di polizia dei Comuni, ha determinato diversi dubbi su come calcolare le differenti quote assunzionali nel rispetto dei limiti generali validi per gli altri settori. Per il 2018, le percentuali per assumere a tempo indeterminato sono ancora quelle del comma 228 della legge 208/2015. A seconda dei parametri di virtuosità dell'ente si potranno sostituire i dipendenti con una percentuale pari al 25%, al 75% o al 90% della spesa dei cessati dell'anno precedente. Nella polizia locale, l'articolo 7, comma 2-bis, del Dl 14/2017 ha previsto che le assunzioni in questo settore potranno avvenire con le percentuali previste dall'articolo 3 del Dl 90/2014, ovvero dell'80% nel 2017 e del 100% nel 2018. Le cessazioni della polizia locale «non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale». Come si raccordano le due disposizioni a seconda delle reali tipologie di cessazioni e assunzioni all'interno dell'ente locale? La delibera lombarda permette di giungere a conclusioni diverse a seconda delle situazioni dell'ente:

- Se avviene una cessazione nella polizia locale, ma l'ente non ha necessità in questo settore, la spesa del cessato si calcola complessivamente con le altre cessazioni delle altre aree applicando le percentuali ordinarie di turn over del 1 comma 228 della legge 208/2015;
- Se avviene una cessazione nella polizia locale e l'ente intende procedere ad assunzioni in questa area, la cessazione si calcola a parte dalle altre ed è possibile applicare la percentuale di maggior favore del Dl 14/2017; se la somma non basta per un'assunzione a tempo pieno, si potrà aggiungere una quota prelevandola dal budget calcolato sulle assunzioni ordinarie.
- Qualora nell'ente non cessa alcun dipendente della polizia locale ma c'è la necessità di procedere ad assunzioni in quel settore: la capacità assunzionale che si è generata a livello complessivo di ente si calcola con le percentuali ordinarie, e si potrà destinare a tutti i settori dell'ente sulla base del fabbisogno, e ovviamente anche alla polizia locale.

# Gps sulle auto della Polizia locale: sì dal Garante della privacy

Via libera del Garante privacy a un sistema di geolocalizzazione satellitare dei veicoli della polizia municipale che opera. Scopo della geolocalizzazione è di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale e di ottimizzare l'impiego di operatori e veicoli. I dati, che appariranno in tempo reale su un monitor presso la centrale operativa, saranno visualizzabili esclusivamente dal responsabile del servizio o da un suo delegato per localizzare la posizione dei veicoli e, se necessario, identificare l'operatore al solo scopo di coordinare in modo più efficiente il servizio o gestire eventuali situazioni di criticità o emergenza. I dati relativi al tempo di permanenza e ai chilometri percorsi in una determinata area saranno conservati per un periodo massimo di trenta giorni ai fini della rendicontazione. Le informazioni riferite ai dipendenti impiegati nel servizio, mai direttamente identificati e comunque non più identificabili a fine turno, non saranno utilizzate per finalità più strettamente legate alla gestione del rapporto di lavoro, quali la verifica della presenza in servizio, la commisurazione dell'orario di lavoro o per finalità disciplinari. Prima della sua installazione il comune acquisirà l'autorizzazione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro, in conformità alla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

# Pillole di Aran

## *Servizio di reperibilità: agenti di Polizia locale esonerati dallo svolgimento di servizi esterni (Ral 1969)*

L'ente dovrà valutare, opportunamente, se la patologia debitamente supportata da certificazione medica, sia effettivamente inconciliabile con un servizio di reperibilità, in considerazione della circostanza che lo stesso può comportare lo svolgimento di servizi esterni. In proposito, infatti, occorre ricordare sempre che, durante il servizio di reperibilità, ai sensi dell'art.23 del CCNL del 14.9.2000, il dipendente può essere anche chiamato a rendere la propria effettiva prestazione lavorativa. Ove emerga che le eventuali prestazioni lavorative si identifichino in servizi esterni e, quindi, non siano compatibili con i contenuti della patologia certificata, l'ente non dovrebbe inserire il lavoratore nel servizio di reperibilità. Diversamente operando, l'amministrazione collocherebbe il lavoratore in reperibilità già sapendo che lo stesso non potrebbe rendere le prestazioni richieste, perché in contrasto con il suo stato di salute.

# Pillole di Aran

## *Indennità di vigilanza: cumulo con indennità di rischio e/o disagio (Ral 1966)*

Relativamente all'indennità di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986 ed all'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, con le modifiche recate dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001.

"*l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986*".

Questa indennità, proprio per la propria specifica causale che ne legittima l'erogazione può cumularsi con una ulteriore indennità di disagio o di rischio che, in base alle previsioni della contrattazione integrativa, prenda a base di riferimento condizioni legittimanti diverse dalla semplice circostanza che si tratti di personale della polizia locale e che lo stesso eserciti i particolari compiti previsti dalla legge n. 65/1986.

In materia di cumulo di trattamenti economici accessori, infatti, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità "accessorie", solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva.

# *Illegittimo il compenso incentivante per progetto recupero Imu*

In assenza di uno specifico intervento legislativo di deroga al richiamato principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, non è legittimo riconoscere un compenso incentivante aggiuntivo in favore del personale impiegato in progetti di recupero dell'evasione ed elusione Imu. Lo ha stabilito la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Sicilia - deliberazione n. 72/2018

Le considerazioni sono scaturite a seguito di una richiesta di parere sulla possibilità di procedere alla predisposizione di un progetto Imu, finalizzato al recupero dell'evasione ed elusione prodotta negli anni precedenti.

A parere del Collegio nulla è dovuto al dipendente, oltre al trattamento economico fondamentale e accessorio, in relazione al rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza. Le fonti di legittimità sono la legge e il contratto collettivo nazionale e, quindi, soltanto una precisa disposizione legislativa può derogare a tale sistema. In tal senso, sarebbero intervenute nel passato l'articolo 3, comma 57, della legge 662/1996 e l'articolo 59, comma 1, lettera p), del Dlgs 446/1997, regolanti la materia nel caso dell'imposta comunale sugli immobili. Tali norme consentono esplicitamente che i Comuni prevedano, nei propri regolamenti Ici, l'attribuzione di compensi incentivanti al personale. Tale deroga non è stata, tuttavia, ribadita in seno alla specifica normativa regolante l'Imu e, pertanto, i giudici siciliani ritengono non possa ritenersi operante, neanche per via regolamentare.

# Dagli incentivi tecnici ai risparmi da razionalizzazione: tutte le voci fuori dal tetto del fondo accessorio

Non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate sono rilevanti ai fini dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017, che impone di contenere il trattamento accessorio complessivo nel tetto di quello dell'anno 2016. La giurisprudenza della Corte dei conti e le interpretazioni della Ragioneria generale dello Stato hanno chiarito nel tempo quali somme sono da neutralizzare per effettuare un omogeneo calcolo di verifica. ***Vediamole insieme per chiarirci le idee:***

**Incentivi per funzioni tecniche**

La deliberazione n. 6/2018 della Sezione Autonomie, che ha finalmente escluso dal limite gli incentivi per funzioni tecniche permette quindi di tirare le fila e avere un quadro completo per bene operare anche alla luce dell'obbligo di revisione della costituzione del fondo che seguirà al nuovo contratto delle funzioni locali.

**Economie da razionalizzazione**

Tra le principali voci escluse dal limite troviamo le economie derivanti dai piani di razionalizzazione eventualmente adottati dagli enti in base al Decreto Legge 98/2011. Fino il 50% di questi risparmi possono essere «girati» al fondo.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti evidenzia che si possono escludere dal limite solo se i dipendenti hanno avuto un ruolo determinate per impegno e dedizione nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio (deliberazione n. 34/2016).

**Risorse conto terzi individuale e collettivo**

A pagina 167 della circolare n. 19/2017, la Ragioneria generale dello Stato esclude le risorse ottenute con l'applicazione dell'articolo 43, comma 3, della legge 449/1997 – articolo 15, comma 1, lettera d).

**Compensi per Istat**

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 16/2012, ha escluso dai tetti dell'allora articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 78/2010 i compensi per Istat rimborsati agli enti per le attività di censimento.

**Finanziamenti europei**

Come sempre, quando si parla di limiti alla spesa di personale, vengono esclusi gli incrementi del fondo a carico di finanziamenti europei.

**Risparmi dei fondi degli anni precedenti; Risparmi sul fondo del lavoro straordinario.**

È ormai orientamento consolidato, sia da parte della Corte dei conti sia della Ragioneria generale dello Stato, la neutralizzazione, ai fini del confronto del trattamento accessorio con l'anno 2016, sia dei risparmi dei fondi degli anni precedenti sia dei risparmi derivanti da minori spese sul fondo del lavoro straordinario.

**Compensi dell'avvocatura interna**

L'elenco delle esclusioni prosegue con i compensi dell'avvocatura interna.

Per la Ragioneria dello Stato non si conteggiano i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con rimborso delle spese legali dalla parte soccombente;

la Corte dei conti sembra, invece, più favorevole a un esclusione totale di queste somme.

**Somme per progettazioni interne**

Rimanendo nel campo delle specifiche disposizioni di legge, solo dal 2018, ovvero da quanto è entrata in vigore la modifica all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016, si possono escludere dal limite i trattamenti correlati agli incentivi per funzioni tecniche; da «sempre», invece, sono escluse le somme per progettazioni interne secondo il Decreto Legislativo 163/2006.

**Nuovo contratto**

Dal 2019 è previsto l'incremento della parte stabile del fondo delle risorse decentrate per una somma di 83,20 euro per ciascun dipendente presente al 31 dicembre 2015. L'importo, comporterà, appunto, un aumento del budget a disposizione per la contrattazione integrativa.

La dichiarazione congiunta ne conferma l'esclusione dai tetti di spesa previsti dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017.

# Ecco le nuove linee guida sui prossimi concorsi pubblici

**Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con Direttiva 3 del 2018, ha tracciato i binari da seguire**

Obbligo per le amministrazioni statali e invito a quelle regionali e locali a concorsi unici, ad aderire al portale nazionale e a formare albi dei componenti delle commissioni tra cui scegliere con sorteggio.

Sono queste le scelte di maggiore rilievo contenute nelle Linee Guida sui concorsi che sono state predisposte dal ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione.

Occorre ricordare che non è definito se e quanto questo documento sia vincolante per le amministrazioni non statali. In ogni caso, tutte le Pubbliche amministrazioni devono adeguare i propri regolamenti, soprattutto per gli aspetti principali.

In primo luogo, va rilevata la necessità di trovare un punto di incontro ragionevole tra i requisiti, la preferenza per procedure semplici anche automatizzate e la procedura concorsuale (esami, titoli, titoli ed esami, corso concorso o selezione per l'accertamento della professionalità richiesta).

Il documento impone alle amministrazioni statali e suggerisce a quelle non statali (quindi a regioni, enti locali e sanità) il ricorso, soprattutto per la dirigenza e per i profili comuni, a concorsi unici indetti dalla Funzione pubblica, che si avvale al riguardo della Commissione Ripam e dell'associazione Formez PA.

Alle amministrazioni regionali e locali viene inoltre suggerito di dare corso a esperienze di gestione associata delle procedure concorsuali, per evitare la "polverizzazione" del reclutamento.

Allo stesso scopo risponde un'altra indicazione presente nelle istruzioni, vale a dire lo stimolo a realizzare procedure unificate per parti comuni delle procedure concorsuali, a partire dalle preselezioni.

Viene dettato il vincolo per le amministrazioni statali, che si trasforma in un suggerimento per gli altri enti, di aderire al portale nazionale del reclutamento, che dovrà contenere le informazioni sia sui concorsi che vengono indetti sia su quelli già espletati.

Nell'individuazione dei requisiti che i candidati devono possedere, viene suggerito di tener conto sia del collegamento con la professionalità sia della platea dei soggetti che ne sono in possesso, così da evitare di ridurre eccessivamente il numero dei partecipanti.

Gli enti possono prevedere per le figure apicali anche non dirigenti, il possesso del requisito del dottorato di ricerca, oltre alla sua valorizzazione in termini di punteggio.

Nella scelta dei titoli, da bilanciare tra quelli di servizio (che privilegiano chi è già un dipendente pubblico) e gli altri, si devono il più possibile evitare discriminazioni nei confronti dei più giovani e dei candidati esterni.

Le prove concorsuali, siano esse scritte, orali o pratiche, si devono caratterizzare soprattutto per l'accertamento della capacità di mettere in pratica le conoscenze possedute evitando gli eccessi di nozionismo.

Già nelle eventuali preselezioni, la riduzione della platea dei candidati deve essere perseguita privilegiando soprattutto il merito, le competenze professionali e le capacità operative.

La Funzione pubblica per i concorsi unici per le amministrazioni statali attiverà un albo dei commissari tra cui scegliere sulla base di sorteggi: lo stesso metodo viene suggerito a tutte le Pubbliche amministrazioni.

# Stabilizzazione precari e salario accessorio: È consentito l'incremento del fondo

## Lo stabilisce una circolare congiunta del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e di quello dell'Economia e delle Finanze

Con la circolare 3 del 23/11/2017, del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, sono stati forniti "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato".

La predetta circolare chiariva che le risorse da prevedersi per la stabilizzazione dovevano coprire anche il trattamento economico accessorio e conseguentemente andare ad integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 75/2017".

La successiva circolare del 9 gennaio 2018, n. 1, intervenuta ad integrazione della suddetta circolare specificava che con riferimento al trattamento economico accessorio le indicazioni contenute nella circolare si intendevano modificate nel senso che il trattamento economico accessorio doveva gravare esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente e nel limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 75/2017".

In considerazione delle numerose richieste pervenute sul tema sono stati forniti ulteriori chiarimenti.

L'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 75/2017 prevede, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La previsione fissa un tetto di spesa compatibile con il rispetto del regime ordinario delle assunzioni.

Pertanto, i due Ministeri con la presente circolare ritengono che eventuali disposizioni di legge che introducono deroghe al regime ordinario delle assunzioni con contestuale copertura della relativa spesa, anche con riferimento al trattamento economico accessorio, possano derogare anche al predetto limite di spesa.

***In considerazione delle numerose richieste pervenute sul tema sono stati forniti ulteriori chiarimenti***

Tra le predette disposizioni si ritiene possa essere considerato anche l'articolo 20, comma 3, del Decreto legislativo 75 del 2017, che consente alle amministrazioni di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, utilizzando a tale fine le risorse previste per il lavoro flessibile, nel limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78 del 2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Le risorse del predetto comma 28 dovranno coprire, nel rispetto delle risorse disponibili e della capacità di sostenere la spesa a regime, l'intero trattamento economico del personale, comprensivo di quello accessorio.

Laddove la misura del trattamento accessorio del personale da stabilizzare non fosse desumibile il Fondo può essere incrementato di un valore non superiore al valore medio pro-capite.

# Concorso pubblico: diritto allo scorrimento della graduatoria e diritto all'assunzione

Spetta al Giudice Ordinario la competenza a decidere nelle controversie relative al diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso che si è svolto, ed al diritto all'assunzione.

L'ordinanza ha poi aggiunto che nell'ipotesi che la p.a. deliberi un nuovo concorso, la con-troversia riguarderebbe una situazione giuridica di interesse legittimo, con competenza del Giudi-ce amministrativo. (Cassazione, Civile, Sezione U, Sentenza del 16-11-2017, n. 27194).

Se lo scorrimento delle graduatorie in corso di efficacia di precedente concorso costituisce canale preferenziale rispetto all'indizione di nuovo concorso, nondimeno ciò che è precluso all'amministrazione è soltanto l'indizione di nuova procedura concorsuale, salvo l'obbligo di speci-fica e puntuale motivazione.

Non è invece predicabile, in via astratta e generale, l'obbligo di coprire omnimodo i posti vacanti, in ragione dell'insussistenza di un diritto soggettivo degli idonei inclusi in precedenti graduatorie (Cons. di Stato, Sezione 4, Sentenza del 09-02-2018, n. 838)

# Quali agevolazioni fiscali ci sono per le persone con diversa abilità?

In favore delle persone con handicap e dei loro familiari la legge prevede una serie di agevolazioni fiscali.

**Detrazioni per figli portatori di handicap a carico**

Le detrazioni Irpef per i figli a carico sono aumentate di 400 euro se il figlio è portatore di handicap.

Pertanto le detrazioni teoriche sono le seguenti: **1.350 euro** per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni; 1**.620 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

Con almeno quattro figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.

Le maggiorazioni spettanti si applicano per l'intero anno, a prescindere dal momento di nascita del quarto figlio.

**Come si calcola la detrazione con un solo figlio a carico**

Per determinare la detrazione IRPEF effettiva è necessario moltiplicare la detrazione "teorica" (indicata sopra) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. Nel reddito complessivo non va considerata l'abitazione principale e le relative pertinenze.

La formula di calcolo è la seguente: **Detrazione effettiva = Detrazione "teorica" x (95.000 – Reddito complessivo)/95.000.**

In presenza di più figli a carico, il suddetto importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

**Agevolazioni per l'auto**

Per l'acquisto e le spese di manutenzione dell'auto vi sono una serie di benefici fiscali: detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; l'aliquota IVA agevolata al 4% sull'acquisto; esenzione del bollo auto; esenzione dall'imposta di trascrizione (IPT) sui passaggi di proprietà.

**Spese sanitarie dei soggetti portatori di handicap**

La legge prevede tanto delle deduzioni dal reddito, tanto delle detrazioni fiscali. È prevista la deduzione dal reddito imponibile (prima, quindi, di applicare l'aliquota Irpef) delle seguenti spese: **spese mediche generiche** (es. medicinali, le prestazioni rese da un medico generico; spese di assistenza specifica: l'assistenza infermieristica e riabilitativa). La misura delle detrazioni fiscali previste per le spese mediche è pari a quella per tutti gli altri contribuenti: una **detrazione del 19%** solo per la parte delle spese sanitarie eccedente la franchigia di 129,11 euro. Rientrano tra le spese sanitarie detraibili: le spese per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e al sollevamento di disabili per le quali spetta la detrazione sull'intero importo.

**Spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei disabili**

Per tali spese la detrazione del 19% spetta sull'intero importo, senza franchigia. Si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale si intende fruire anche della detrazione IRPEF del 36 o del 50% per le spese sostenute per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis del TUIR.

La detrazione fiscale, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, riguarda anche le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

**Detrazione fiscale per badanti**

Detrazione del 19% delle spese sostenute per le badanti nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

**Agevolazioni per gli altri mezzi di ausilio ed i sussidi tecnici e informatici**

Per queste spese sono previste ulteriori agevolazioni fiscali: detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per i sussidi tecnici e informatici; IVA agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici; detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento dei cani guida per i non vedenti; detrazione IRPEF del 19% delle spese di interpretariato per i soggetti riconosciuti sordi.

Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per: **il trasporto in ambulanza del disabile**; l'acquisto di **poltrone per inabili e minorati** non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; l'acquisto di **arti artificiali** per la deambulazione; la costruzione di **rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche** esterne e interne alle abitazioni.

**Detrazioni per cani guida**

Per l'acquisto di cani guida per non vedenti spetta la detrazione Irpef del 19% della spesa, mentre per il loro mantenimento spetta una detrazione nella misura forfetaria di 516,46 euro.

**Spese di interpretariato**

Detrazione del 19% per le spese di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordi.

**Eliminazione delle barriere architettoniche**

Detrazione fiscale per: gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto **ascensori e montacarichi**; la realizzazione di ogni strumento come il **montascale** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione.

La detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.

UILFPL
Congresso Nazionale Uil Fpl
3-4-5 Giugno 2018
Silvi Marina (TE) Abruzzo

# Certificati di malattia e diritto alla privacy: interviene il Garante

**È censurabile la condotta del medico fiscale che annoti sul referto medico notizie sulla salute del paziente: ne viola la riservatezza e ne nasce motivo di richiesta del danno**

Il lavoratore che si assenta per malattia deve fornire al proprio datore di lavoro la certificazione medica.
Quest'attività, tuttavia, come si concilia con il diritto alla privacy?

**Tutela della privacy nei certificati medici per malattia**

Il Garante della Privacy ha chiarito che nei certificati medici rilasciati da enti pubblici devono essere presenti solo informazioni generiche e non dati di carattere personale relativi allo stato di salute del paziente, la tipologia di diagnosi effettuata, la patologia riscontrata.
Il datore di lavoro, peraltro, non deve compiere indagini sulla malattia del lavoratore, quali ad esempio risalire alla struttura o al medico che ha emesso il certificato, ma deve fidarsi esclusivamente delle informazioni contenute dal certificato medico.
Se poi il lavoratore produce documentazione in cui è presente anche la diagnosi, l'ufficio deve astenersi dall'utilizzare queste informazioni e deve invitare il personale a non produrre altri certificati con le stesse caratteristiche.
Inoltre, particolari cautele devono essere adottate dall'ente pubblico quando tratta dati sulla salute dei dipendenti nei casi di visite medico legali, denunce di infortunio all'Inail (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro), abilitazioni al porto d'armi e alla guida.
Riassumendo, il certificato medico deve essere generico e non deve fornire indicazioni circa:

- lo stato di salute del paziente;
- l'ospedale;
- la generica struttura sanitaria;
- la specializzazione del reparto;
- la specializzazione del medico;
- la tipologia di esame diagnostico effettuato;
- la tipologia di visita effettuata.

La violazione di queste prescrizioni è causa di violazione della privacy e dunque fa sorgere il diritto al risarcimento del danno.
Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione [Cass. ord. n. 2367 del 31.01.2018] che ha avuto modo di precisare alcuni punti fermi.
Secondo la Cassazione è censurabile la condotta del medico fiscale che ha annotato sul referto medico la circostanza che il paziente era in attesa di una consulenza psichiatrica e pertanto è idonea a provocare una lesione all'immagine del dipendente nonché ad avere ripercussioni immediate sulla sua esistenza, consistenti nell'allontanamento e nella diffidenza maturata nei suoi confronti dagli amici, dai parenti e dai colleghi.
Difatti la riservatezza imposta nella refertazione del medico fiscale esige che non debba essere annotata sulla copia per il datore di lavoro la diagnosi del paziente ed è altresì vero che l'interpretazione delle norme preposte alla tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai dati sensibili quali certamente sono quelli concernenti le condizioni di salute del dipendente malato, induce a ritenere che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale.
Da quanto detto può affermarsi che tutte le volte in cui il certificato medico contiene le informazioni sullo stato di salute del lavoratore, si verifica una violazione del suo diritto alla riservatezza e, dunque, un contestuale diritto al risarcimento del danno.

# Predissesto negli enti locali: cambiano le linee guida

## Con la delibera 5 del 2018 la sezione autonomie della Corte dei conti le adegua alle evoluzioni normative e giurisprudenziali degli ultimi cinque anni

Importante delibera della Corte dei Conti, che adegua alle evoluzioni normative e giurisprudenziali degli ultimi cinque annile linee guida del predissesto.

Prima di tutto, le linee guida richiamano l'attenzione sui riflessi dell'introduzione del criterio oggettivo di durata massima della procedura (compresa tra 4 e 20 anni) di predissesto.

Per individuare la situazione di sofferenza finanziaria suscettibile di ricorso al predissesto occorre che l'insuperabile squilibrio strutturale (in grado di provocare il dissesto) si traduca nell'incapacità di adempiere alle obbligazioni secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa.

Questa situazione deve essere in genere caratterizzata da una grave carenza di liquidità, con conseguente deficit – da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – tale da esorbitare le capacità ordinarie di bilancio e di ripristino degli equilibri e da richiedere mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, eccetera).

Per differenziare i casi di ricorso al predissesto da quelli che possono essere risolti con il rientro ordinario, un riferimento utile è nel nuovo sistema parametrale – ancora sperimentale – per gli enti strutturalmente deficitari.

Inoltre, le Linee guida ammoniscono che condizione d'accesso al predissesto è la regolare approvazione, nei termini di legge, del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto, perché le proiezioni successive devono avere come punto iniziale di riferimento una situazione consolidata in documenti ufficiali.

Il giudizio sul piano da parte della sezione regionale di controllo è effettuato in base ai principi della congruità (specie dei mezzi), della veridicità, dell'attendibilità e della prudenza.

L'esame va condotto alla luce di una visione dinamica della situazione contabile dell'ente, in modo che l'azione di risanamento e la sostenibilità del percorso di riequilibrio considerino la situazione presente al momento delle valutazioni conclusive, includendo dunque tutte le poste passive o attive maturate nel frattempo.

Il piano di riequilibrio, le cui previsioni pluriennali esprimono un'anticipata programmazione finanziaria vincolante, non si esaurisce in un'estinzione rateizzata dei debiti, ma postula l'adozione di misure strutturali che ne evitino il riformarsi.

Per una programmazione attendibile, il piano di estinzione dei debiti non può risultare da un atto unilaterale dell'ente, ma va ufficializzato in un accordo formale con i creditori in grado di conferire efficacia giuridica.

Per rimediare alla lunghezza estrema della fase istruttoria, che rappresenta la principale criticità della procedura, le Linee guida impongono l'assegnazione all'ente di termini precisi per l'adempimento delle richieste istruttorie, pena la valutazione del piano in base allo stato (incompleto) degli atti.

Analoga premura è formulata circa l'osservanza dei termini procedurali per l'istruttoria di competenza della Commissione ministeriale, che deve trattare gli affari in base alla cronologia di presentazione.

Un ultimo chiarimento riguarda la facoltà di revoca della procedura di riequilibrio, consentita se esercitata entro il termine di 90 giorni previsto per la presentazione del piano.

La scelta dell'ente di revocare la richiesta va formalizzata con una delibera e deve consistere in una rinuncia integrale allo strumento di risanamento.

# Condotta antisindacale, condannato il Comune di Sarno

## Il Tribunale di Nocera Inferiore dà ragione ai sindacati. Giuseppe Russo della Uil Fpl provinciale: «Avvisati in ritardo sulla nuova dotazione organica e l'assetto organizzativo dell'Ente»

Comune di Sarno condannato per condotta antisindacale e al pagamento delle spese legali per una somma complessiva di 1.500 euro. Lo ha deciso la dottoressa Raffaella Caporale della Seconda sezione Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, che così ha accolto le ragioni dei sindacati provinciali di Uil Fpl, Cisl Fp e Cgil Fp in merito alle ultime vertenze all'interno del Comune sarnese.

Nello specifico, il 4 luglio scorso, l'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Canfora ha approvato la nuova dotazione organica e l'assetto organizzativo dell'Ente, con cui il Comune ha approvato tutta la sua organizzazione strutturale sostituendo ogni altro provvedimento o disposizione precedentemente adottato con riferimento all'istituzione delle qualifiche dirigenziali, al potenziamento degli uffici di staff, alla gestione dei servizi sociali in collaborazione l'ufficio del Piano di Zona, alla diminuzione dei posti previsti nella precedente dotazione organica rispetto alla nuova previsione, all'articolazione della struttura in otto settori e all'accorpamento di alcune unità operative in base alle esigenze lavorative.

Una questione sin da subito denunciata dai sindacati, che hanno sempre definito il provvedimento antisindacale poiché aveva violato l'obbligo informazione preventiva previsto dalla legge.

«Solo un mese dopo ci era stato comunicata la decisione - ha detto Giuseppe Russo, segretario della Uil Fpl Salerno - La magistratura ha riconosciuto che l'atto del Comune andava annoverato tra gli atti di valenza generali concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane. È una sentenza importante perché tutela il ruolo del sindacato e l'operato dei lavoratori.

La necessaria valorizzazione e riqualificazione dei dipendenti in servizio al Comune di Sarno necessitava di una riflessione con i sindacati, ma questo non è avvenuto. Speriamo che il Comune di Sarno si ravveda degli errori fatti».

## *Aran: servizio di assistenza per trasmissione verbali Rsu*

Con un comunicato del 26 aprile l'Aran ha avvertito tutte le amministrazioni che il servizio di assistenza in ordine alla trasmissione dei verbali RSU è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, ai seguenti recapiti:

- e-mail: assistenzaARAN@gruppofilippetti.it
- Numero verde: 800 998 200

Trasmettere i verbali riassuntivi dei risultati delle elezioni R.S.U. del 17, 18 e 19 aprile è di fondamentale importanza per il conteggio della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.


## Il Notiziario dell'Ente Locale

**newsletter della UilFpl di Salerno**

Responsabile
**DONATO SALVATO**
Segretario provinciale
UilFpl

La nostra sede è in
via L. Petrone, 33
84127 Salerno
tel: 089/405058
fax: 089/405157

web: www.uilfplsalerno.it
mail: salerno@uilfpl.it
pec: salerno@pec.uilfpl.it
C.F. 95076050657

Edizione del 30 maggio 2018

Progetto grafico
e consulenza giornalistica
**Gigi Di Mauro**

# Gli incentivi per funzioni tecniche? Sono fuori dai limiti della Madia

## La Corte dei conti scrive la parola fine a questo contenzioso con la delibera 6 dello scorso 24 aprile

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono fuori dai limiti della spesa del personale imposti dalla riforma Madia. La Corte dei conti, sezione autonomie, con la delibera 6 del 26 aprile 2018 pone definitivamente la parola fine su una questione che si trascinava da tempo, aperta per la verità dalla medesima sezione autonomie con la delibera 7/2017, nella quale venne affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 fossero da includere nel tetto dei trattamenti accessori.

Per risolvere questi problemi, il legislatore è intervenuto con l'articolo 1, comma 526, della legge 205/2017. Tale disposizione specifica che il finanziamento del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture. L'intento della norma appariva piuttosto chiaro: escludere dal novero della spesa del personale gli incentivi, così da non farli gravare nell'ambito dei limiti imposti dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017.

La sezione autonomie, dunque, afferma che «l'ultimo intervento normativo non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere». Ciò consente di affermare che «la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio», poiché il legislatore ha voluto «chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio, ma fanno capo al capitolo di spesa dell'appalto».

L'esclusione degli incentivi ai tecnici dal tetto alla spesa del personale, inoltre, si giustifica considerando i due vincoli alla loro erogazione: uno di carattere generale (il tetto massimo al 2% dell'importo posto a base di gara) e l'altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente).

# Il contratto, finalmente!

Dopo 10 anni rinnovati i CCNL dei 4 Comparti del Pubblico Impiego, mantenendo gli impegni sottoscritti nel protocollo d'intesa del 30 novembre 2016 con il Governo.

In questo primo scorcio del 2018, dopo anni di impegni e di lotte dei lavoratori, grazie all'azione unitaria del sindacato, abbiamo raggiunto due grandi traguardi: il rinnovo di tutti i contratti del pubblico impiego e la riforma delle relazioni sindacali e del sistema contrattuale.

Si è trattato di un percorso in salita che ci ha portato a restituire dignità ai lavoratori che con professionalità ed alto senso del dovere garantiscono servizi essenziali al Paese.

Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per i risultati di questa stagione contrattuale. Senza il nostro impegno e la nostra tenacia non si sarebbe avviato il tavolo di trattativa in Aran e i lavoratori avrebbero dovuto attendere ancora altri anni per un rinnovo che invece oggi abbiamo reso possibile.

# L'albergatore riscuote la tassa di soggiorno? Secondo la Corte dei conti è un agente contabile

In presenza di regolamenti comunali che prevedono l'esternalizzazione delle funzioni di riscossione dell'imposta di soggiorno, con obbligo di riversamento al Comune, si instaura, tra il gestore dell'unità ricettiva e l'ente stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti e responsabilità con-tabili. Lo ha stabilito la Corte dei conti della Toscana con la sentenza 81 del 2018.

Poiché l'articolo 4 del Decreto Legislativo 23/2011 individua i soggetti passivi del tributo tra coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, il gestore dell'unità alberghiera risulta estraneo al rapporto tributario, non assumendo pertanto la funzione di sostituto e né quella di responsabile d'imposta. Al-lorché i regolamenti comunali lo prevedano lo stesso gestore è però chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini dell'esazione dell'imposta, distinta dall'obbligazione tributaria, che colpisce il soggiornante, ma il cui esercizio lo pone in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse, le quali hanno una natura indubbiamente pubblica, tali da qualificarlo come agente contabile, e quindi, come tale, tenuto all'obbligo della resa del conto (sentenza Sezioni Riunite n. 22/QM/2016).

Alla qualifica di agente contabile consegue quindi la responsabilità contabile, correlata agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, di natura pubblica, perché ricevute quale pagamento di un obbligo di imposta.

Secondo i magistrati sono infatti elementi essenziali e sufficienti ai fini della individuazione della qualifica di agente contabile il carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e del denaro oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e, perfino, mancare del tutto.

In questo senso, anche con specifico riferimento ad agenti contabili di enti locali, si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 14029/2001 ove è ribadito che la qualità di agente contabile è asso-lutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto – pubblico o privato – ha maneggio di pubblico denaro.

# Anche per i piccoli incarichi di valore serve la selezione pubblica

È illegittimo il regolamento che affida incarichi esterni in via fiduciaria anche per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera autonoma e saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente. Queste sono le conclusioni della Corte dei conti piemontese, espresse con la delibera 39 del 2018.

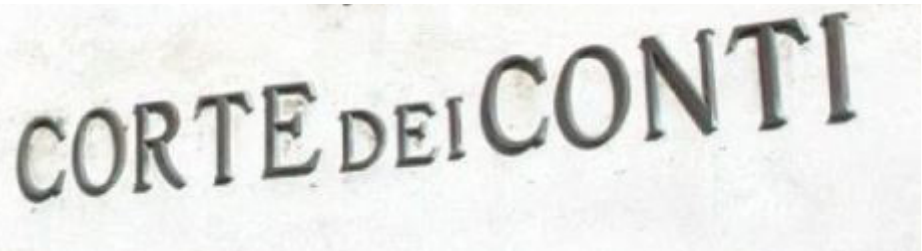


I giudici hanno evidenziato come l'incarico avrebbe potuto legittimamente essere disposto se avesse rispettato:

- una procedura comparativa;
- la ricognizione preventiva delle professionalità presenti all'interno del Comune;
- l'osservanza dei limiti della riduzione delle spese per consulenze;
- l'accertamento preventivo che il programma dei pagamenti fosse compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
- l'adozione preventiva del piano della performance;
- l'inserimento dell'atto di spesa nel programma annuale degli incarichi;
- la valutazione della preventiva da parte del revisore o del collegio dei revisori;
- la dichiarazione preventiva della Pa che il consulente non sia un lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza.

Il Comune non ha effettuato l'esame comparativo sulla base della disposizione del regolamento degli uffici e servizi secondo cui è possibile l'affidamento dell'incarico «in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione» delle «sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Per i giudici contabili le disposizioni regolamentari sono da considerare in violazione di legge (articolo 7 del Decreto Legislativo 165/2001) in quanto contravvengono ai principi di concorsualità, di trasparenza e di pubblicità.

# Via libera alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche

È stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche.

La direttiva dà attuazione alle previsioni del Decreto Legislativo 75/2017 ed è stata firmata anche dal ministro dell'Economia.

La direttiva è online anche se non si è ancora perfezionato l'iter di adozione, visto che si è «in attesa della registrazione presso i competenti organi di controllo». Sulla base delle previsioni della legge Madia, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del documento, le amministrazioni pubbliche non potranno effettuare assunzioni di personale se non si saranno adeguate alle sue prescrizioni.

Si deve mettere subito in rilievo che la direttiva detta indicazioni di principio per le amministrazioni locali e regionali, mentre le prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni statali.

L'elemento di maggiore rilievo che caratterizza il documento è il passaggio dalla prevalenza della dotazione organica sulla programmazione del fabbisogno, in base alla quale le assunzioni possono essere programmate solamente per la copertura di posti vacanti, alla prevalenza della programmazione, che può quindi andare a modificare la dotazione organica.

Queste modifiche sono assoggettate al vincolo di non determinare un aumento dei costi derivanti dalla integrale copertura dei posti stessi. La istituzione pertanto di nuovi e/o la trasformazione di quelli esistenti non può che realizzarsi a invarianza di costi. Ovviamente, rimangono fermi i vincoli e i tetti dettati dalla normativa sulle concrete assunzioni di personale.

La direttiva fornisce molti spunti perché le amministrazioni adottino le proprie programmazioni del fabbisogno del personale. Le amministrazioni sono invitate in particolare ad abbandonare la scelta per cui le nuove assunzioni devono essere effettuate con riferimento alla sostituzione dei cessati.

Sono invece invitate a verificare le esigenze dei servizi da erogare e potenziare tali uffici, diretti a garantire la erogazione dei servizi agli utenti.

# La Cassazione ha sentenziato: gli ordini di servizio vanno eseguiti, sempre e comunque

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9736 del 19 aprile scorso, ha chiarito che vale anche il settore pubblico la regola secondo cui il dipendente non può rifiutarsi di eseguire gli ordini di servizio, anche se ritiene che essi siano illegittimi, ***con l'unica eccezione del caso in cui l'ordine sia finalizzato al compimento di un reato o di azioni contrarie ai doveri di fedeltà e di diligenza nei confronti della Pubblica Amministrazione***.

La Corte infatti evidenzia: "*La sentenza impugnata è in-corsa in un'ulteriore violazione di legge laddove ha affermato che il dipendente che non condivida direttive o istruzioni impartite dal superiore ovvero dal datore di lavoro ovvero le ritenga dequalifi-canti abbia il potere o il diritto di disattenderle in luogo del più limitato diritto di azionare i rimedi giurisdizionali predisposti dall'ordinamento per l'accertamento della illegittimità di tali direttive o istruzioni ai fini dell'annullamento.*

*Nell'ambito del rapporto di lavoro privato, questa Corte ha affermato che la nozione di insubordi-nazione, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adem-pimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro compor-tamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale (Cass. n. 7795 del 2017).*

*Più in generale il lavoratore può chiedere giudizialmente l'accertamento della legittimità di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d'urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso in cui l'inadempimento del datore di lavoro sia totale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 831 del 2016 e n. 18866 del 2016).*

***Tali principi trovano applicazione nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche in ragione del rinvio operato dall'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 165/01***".